



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
ECONOMIA E COMMERCIO

**IL SISTEMA MONISTICO: IL CASO INTESA
SANPAOLO**

THE ONE-TIER SYSTEM: THE INTESA SANPAOLO CASE

Relatore:
Prof. Putti Pietro Maria

Rapporto Finale di:
Pieretti Francesco

Anno Accademico 2021/2022

Indice

Introduzione.....	1
Capitolo 1- il sistema monistico.....	3
1.1 panoramica generale.....	3
1.2. la disciplina.....	4
1.3. caratteristiche e peculiarità.....	5
1.4. controllo contabile.....	9
1.5. sistema monistico in Italia.....	10
Capitolo 2- consiglio di amministrazione.....	12
2.1. composizione e funzione.....	12
2.2. norme applicabili.....	14
Capitolo 3- il comitato per il controllo sulla gestione.....	19
3.1. nomina e requisiti.....	19
3.2. competenze.....	21
3.3. durata e revoca.....	22
3.4. poteri e funzionamento.....	23
Capitolo 4- il caso Intesa Sanpaolo.....	25
Conclusioni.....	28
Bibliografia e sitografia.....	29

Introduzione

La corporate governance (governo societario) si riferisce al modo in cui le società sono governate e al loro scopo. In sostanza, identifica chi ha potere e responsabilità e chi prende le decisioni; garantisce che le imprese dispongano di processi decisionali e di controlli appropriati, in modo che gli interessi di tutti gli stakeholder (azionisti, dipendenti, fornitori, clienti e comunità) siano equilibrati. Dal 1° gennaio 2004 la legge riconosce alle società la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di governance: il modello tradizionale, monistico e dualistico.

L'elaborato ha come oggetto l'analisi del modello monistico, evidenziandone caratteristiche e peculiarità e risaltandone i punti di forza rispetto agli altri due modelli di governance adottabili. Il sistema monistico, di derivazione anglosassone, è composto da due organi: il consiglio di amministrazione, preposto alla gestione dell'impresa, e il comitato per il controllo sulla gestione che è interno al consiglio di amministrazione e composto da amministratori indipendenti, con la funzione di controllo sulla gestione. In sostanza tratto distintivo di suddetto modello è che la funzione di gestione e controllo sono affidate ad un unico organo. Principale esigenza del modello monistico è quella di tutelare la società, quindi sia i soci ma anche il nome e la rispettabilità della società, e questo, appunto, viene garantito dalla presenza del consiglio di amministrazione che possiede poteri di gestione e di controllo. Dunque il tradizionale collegio sindacale, organo che ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nel sistema monistico viene soppresso.

Nel primo capitolo dopo una premessa di inquadramento del sistema monistico, si individuano i tratti caratterizzanti e distintivi rispetto agli altri 2 modelli, e si rileva il fatto che tale sistema gode di poca applicazione nel panorama italiano mentre all'estero è il sistema di governance più utilizzato.

In realtà pare più esatto rilevare che il nostro sistema tradizionale adottato in Italia sin dalla sua introduzione, nonostante le alternative consentite dal legislatore con la riforma del 2004, è stato gradualmente abbandonato nel resto d'Europa, mentre in Italia resta il principale e più usato modello di governance.

Nel secondo capitolo si approfondisce nel dettaglio il consiglio di amministrazione, si esamina la sua articolazione interna con particolare riferimento alla composizione e funzione, e alle norme applicabili.

Nel terzo capitolo si esamina il comitato per il controllo sulla gestione, illustrandone poteri, competenze, funzionamento e requisiti per poter farne parte.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, si discute del raro caso italiano di Intesa Sanpaolo, che ha deciso di abbandonare il sistema di governance dualistico e adottare il sistema monistico, in linea con le più diffuse pratiche internazionali, delineando una novità assoluta per il sistema bancario italiano.

Capitolo 1

Il sistema monistico

1.1. panoramica generale

Il modello monistico è un sistema di corporate governance. Con il termine corporate governance (governo societario) si fa riferimento al sistema di direzione e controllo di una impresa, dunque a tutti gli strumenti, le regole, i sistemi e le procedure aziendali che contribuiscono a una gestione efficiente dell'impresa. La società per azioni, quindi, si caratterizza per avere un modello organizzativo corporativo, basato su una pluralità di organi sociali che hanno una serie di funzioni: funzione deliberativa , funzione amministrativa e funzione di controllo. L'organo preposto alla funzione deliberativa è l'assemblea dei soci, la funzione amministrativa è affidata al consiglio di amministrazione mentre la funzione di controllo è svolta dal collegio sindacale.

Il sistema tradizionale è fondato su queste 3 figure, Ma in seguito alla riforma del diritto societario del 2003,¹ al fine di semplificare la disciplina, assicurare competitività e riconoscibilità a livello internazionale, l'ordinamento italiano riconosce alle società la possibilità di scegliere, in alternativa al modello tradizionale, tra modello monistico e modello dualistico.

Il sistema monistico (derivazione anglosassone), è un sistema imperniato su un consiglio di amministrazione, preposto alla gestione dell'impresa, e su un comitato per il controllo sulla gestione che è costituito da amministratori indipendenti con funzione di controllo. Sistema monistico: esigenza di tutelare la società, quindi sia i soci ma anche il nome e la rispettabilità della società. Questa esigenza viene garantita dalla presenza del consiglio di amministrazione che possiede poteri di gestione e controllo.

¹ Riforma Vietti

1.2. La disciplina

Per quanto riguarda la generalità delle società per azioni il modello monistico viene disciplinato negli articoli 2409-*sexiesdecies*, 2409-*septiesdecies*, 2409-*octiesdecies* e 2409-*noviesdecies* c.c. , mentre disposizioni specifiche sono dettate per le società quotate dal d.lgs. 24.2.1998, n.58 (t.u.f.). La disciplina del sistema monistico, peraltro ispirata alle disposizioni comunitarie che regolano la società europea,² riprende l'assetto one-tier boards statunitensi e inglesi. Tratto tipico delle società di common law, è l'accentuata separazione fra proprietà (azionisti) e potere di gestione(managers). Nelle grandi società ad azionariato diffuso, caratterizzate dalla dispersione di capitale e dall'assenteismo di soci-investitori, la gestione è affidata al management, che assume da solo le principali decisioni operative, mentre le funzioni di controllo sono in parte esercitate dal C.d.A., che ha alcune funzioni di orientamento strategico e di sorveglianza sull'operato del management per conto degli azionisti, e in parte da un organo del consiglio, audit committee che è composto da amministratori indipendenti con funzione di controllo e vigilanza; da qui l'esclusione del collegio sindacale.

La previsione di un organo di vigilanza costituito all'interno del C.d.A. non è, tuttavia, nuova per il nostro ordinamento; infatti ha un precedente significativo nel modello di corporate governance delineato nel codice di autodisciplina delle società quotate, il cosiddetto codice Preda. Il codice Preda, pubblicato dal comitato per la corporate governance nell'ottobre del 1998, contiene delle semplici raccomandazioni, prive di valore vincolante. Suddetto codice raccomanda alle società quotate di costituire un comitato di controllo interno al C.d.A. composto da amministratori indipendenti. Le società quotate che si sono adeguate al codice Preda, ed hanno quindi già istituito un comitato di controllo, hanno dovuto però contemplare nel

² Si deve rilevare che il modello monistico è stato, infatti, recepito, insieme al modello dualistico, fra regimi di governance della società europea.

proprio statuto anche il tradizionale collegio sindacale, ma con l'entrata in vigore della riforma del 2003 le società, adottando il modello monistico, possono fare a meno del collegio sindacale. Il legislatore si è limitato ad introdurre le norme necessarie a delineare i tratti caratteristici del modello e per il resto ha fatto richiamo a specifiche disposizioni che regolano il sistema di amministrazione e controllo basato su un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale;³ più in generale ha previsto che, se non diversamente disposto, le norme del codice civile che si riferiscono agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione in quanto compatibili anche ai componenti del C.d.A. e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

A differenza del sistema tradizionale, che è direttamente applicabile anche in mancanza di una diversa disposizione statutaria, la possibilità di adottare questo sistema deve essere contemplata dallo statuto, all'atto della costituzione dell'ente o di una successiva modifica dei patti sociali (art 2380 co.1-2,c.c.): in assenza di previsione statutaria, deve infatti intendersi adottato il sistema tradizionale. Nel caso di società già costituite, la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo deve essere assunta dall'assemblea straordinaria e la modifica ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui è stata decisa (art 2380 co.2 seconda parte, c.c.).

1.3. Caratteristiche e peculiarità

Il sistema monistico si caratterizza per avere due organi: il consiglio di amministrazione, a cui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, e il comitato per il controllo sulla gestione.

³ Occorre specificare che quanto alle competenze dell'assemblea dei soci, il modello monistico non introduce nessuna differenza rispetto al sistema tradizionale, la cui disciplina è dunque pienamente applicabile.

La funzione di controllo, che nel sistema tradizionale è affidata al collegio sindacale, che è un organo esterno e indipendente, nel sistema monistico è affidata al comitato per il controllo sulla gestione che è composto da alcuni membri del consiglio di amministrazione. A differenza del sistema tradizionale nel quale i soci nominano sia il consiglio di amministrazione (o amministratore unico) sia il collegio sindacale, nel modello monistico l'assemblea dei soci elegge il c.d.a. e, a sua volta, il c.d.a. provvede a scegliere tra i suoi membri i componenti del controllo interno, ovvero il comitato per il controllo sulla gestione. Perciò se nel sistema tradizionale è la proprietà, ovvero l'assemblea dei soci, ad eleggere i controllori (collegio sindacale) e i controllati (amministrazione), nel modello monistico la proprietà nomina gli amministratori e sono quest'ultimi che nominano i soggetti a cui aspetta la vigilanza; dunque si potrebbe affermare che sono i controllati che nominano i controllori. Tuttavia questa considerazione non è del tutto corretta: infatti il fatto che i controllori siano nominati fra le persone comunque elette dai soci, unitamente alle caratteristiche di composizione di c.d.a. e del comitato, fanno sì che, nella maggior parte dei casi, la scelta dei componenti del comitato risulti, anche se indirettamente, imposta dall'assemblea dei soci. Altro aspetto centrale è che nel sistema monistico non è prevista la possibilità di affidare l'amministrazione ad un amministrazione unico, dunque l'organo amministrativo è pluripersonale.

Peculiarità del sistema è proprio quella di coinvolgere i soggetti istituzionalmente deputati alla funzione di controllo nelle decisioni gestionali; i componenti del comitato sono a tutti gli effetti amministratori e votano in seno al c.d.a. al pari di ogni altro consigliere. Tale sistema, se da un punto di vista strutturale presenta il vantaggio della maggiore semplicità rispetto al sistema dualistico e sistema tradizionale, da un punto di vista funzionale presenta aspetti di ambiguità; Infatti è vero che, la professionalità, l'indipendenza, i doveri e i poteri del comitato coincidono con quelli del collegio sindacale, ma è altrettanto vero che, concretamente, i componenti del comitato sono chiamati a controllare una gestione alla quale anch'essi,

quali membri del consiglio di amministrazione, hanno preso parte e di cui sono, pertanto, responsabili.

Essi, pertanto, “ si troverebbero a deliberare in consiglio operazioni delle quali rispondono anche come controllanti”, stigmatizzandone l’evidente e palese conflitto di interessi; Il pericolo di favoreggiamento o di edulcorazione dei giudizi risultanti dal controllo, pare piuttosto evidente. Poiché il controllo viene svolto all’interno del consiglio di amministrazione, i componenti dell’organo di controllo devono trovarsi in situazione di indipendenza rispetto agli altri membri del consiglio di amministrazione ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto. Da ciò ne deriva che cambia il modus operandi dell’organo di controllo interno alla società. Da un controllo con efficacia ex post, che si sostanzia in rimedi che operano successivamente alla assunzione delle decisioni, si passa ad una forma di controllo ex ante, ovvero un controllo che avviene contemporaneamente al momento in cui si elaborano le scelte gestionali. La sostituzione del collegio sindacale, con un organo costituito all’interno del c.d.a., permette poi di minimizzare le asimmetrie informative fra organo di amministrazione e organo di controllo. A differenza dei sindaci, i componenti dell’organo di vigilanza possono avere accesso immediatamente alle informazioni rilevanti, richiedere ulteriori elementi di giudizio e avere conoscenza diretta dei fatti di gestione.

In linea di principio, l’adozione del sistema monistico determina dunque una maggiore snellezza e accuratezza del procedimenti decisionale poiché tende ad incentivare la circolazione delle informazioni fra organo di amministrazione e organo di controllo. Tale modello consente la valorizzazione del consiglio di amministrazione, con razionalizzazione dei controlli interni e una maggiore efficienza del processo decisionale, dando così luogo a maggior immediatezza nella circolazione delle informazioni, con significativi elementi di efficienza e speditezza nella governance. Non ultimo, l’adozione del modello monistico da parte di società quotate italiane può rappresentare un elemento di maggiore “attrattività” per gli

investitori istituzionali e stranieri, atteso che esso ad oggi è certamente il sistema più diffuso a livello internazionale. In ogni caso, l'adozione del modello monistico richiede opportune declinazioni statutarie per tener conto e valorizzare le specifiche situazioni di ogni singola società. Per contro, in un contesto economico caratterizzato dalla prevalenza di piccole-medie imprese e da un capitale di comando concentrato, spesso di tipo familiare, come nel caso italiano, la scelta del modello monistico potrebbe ulteriormente ridurre il ruolo delle minoranze e rafforzare il potere di influenza dei soci di maggioranza sulla gestione della società. In altri termini, nel modello previsto dal legislatore, nel quale gli azionisti di maggioranza nominano l'intero c.d.a,⁴ il requisito dell'indipendenza potrebbe rilevarsi insufficiente ad evitare l'insorgere di forme di collusione fra soci di maggioranza e organi di governo societario, a danno dei soci di minoranza.

L'introduzione del sistema monistico rappresenta un'esigenza dell'ordinamento italiano sia di dotare l'imprenditore di una maggiore autonomia statutaria nella scelta della struttura organizzativa, sia di ridurre la distanza tra le funzioni di amministrazione e controllo al fine di consentire un maggiore controllo sull'operato degli amministratori. Si è detto che il monistico trae origine dal modello di amministrazione anglo-americano ma sono evidenti le differenze strutturali, rispetto al modello italiano, che ne frenano la diffusione. Innanzitutto nel sistema italiano si riscontrano degli indici di debolezza del mercato che limitano l'efficacia del sistema monistico, tra cui: le ridotte dimensioni delle aziende, la staticità degli assetti proprietari, il ricorso assiduo al finanziamento bancario e la sussistenza del controllo familiare.

⁴ È questa la regola prevista dal legislatore, ma derogabile in via statutaria. Al fine di consentire che le diverse componenti della compagini sociali siano rappresentate nel c.d.a è possibile introdurre clausole statutarie *ad hoc* oppure utilizzare patti sociali.

Infatti nel panorama societario italiano l'attenzione è rivolta verso differenti interessi, poiché l'attività di sorveglianza deve orientarsi sugli azionisti di controllo per impedirne la posizione privilegiata a svantaggio delle minoranze, mentre le public companies sono caratterizzate da un generale ruolo passivo di tutti gli azionisti. Da qui ne deriva un'ulteriore considerazione mossa contro il monistico introdotto nel nostro sistema, per cui le soluzioni di corporate governance non possono essere trapiantate da un sistema all'altro senza gli accurati aggiustamenti.

1.4. Controllo contabile

Per quanto concerne il controllo contabile delle società che adottano il modello di amministrazione e controllo di tipo monistico, l'articolo di riferimento è il 2409-noviesdecies, comma 2 c.c.. Tale articolo sancisce che il controllo contabile è esercitato a norma degli art. 2409-bis, 2409-ter, 2409-quarter, 2409-quinquintes, 2409-sexies, 2409-septies c.c. in quanto compatibili.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. L'incarico può essere conferito a una persona fisica sia nelle società chiuse che nelle società quotate. Prerogativa del modello consiste nell'inderogabile affidamento dell'attività di revisione legale dei conti a un revisore esterno, senza possibilità di beneficiare

della facoltà di attribuzione di tale attività all'organo interno di controllo, riconosciuta alle società non tenute al consolidamento dei conti⁵.

1.5. Sistema monistico in Italia

Il modello monistico è il sistema di amministrazione e controllo maggiormente diffuso nel contesto internazionale: secondo alcuni dati del 2019 esso è presente, a livello mondiale, nel 62% dei casi e per il 72% della capitalizzazione del mercato. Tuttavia in Italia esso gode di scarsa applicazione; Le Evidenze empiriche mostrano che tale sistema è adottato solo da 3 società quotate. In effetti notiamo come il nostro sistema cosiddetto tradizionale è stato nel tempo abbandonato nel resto d'Europa, mentre in Italia resta ancora oggi il più adottato dalle società.⁶

Si è detto che il punto di forza del monistico è il fatto che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono a tutti gli effetti amministratori e partecipano a ogni decisione esercitando il diritto di voto, e l'intervento di questi componenti già in una fase deliberativa rende più omogeneo, efficiente e compatto il sistema di amministrazione e controllo. Perché, tale sistema, nonostante sia così diffuso, adottato da una società importante e vigilata come Intesa Sanpaolo, favorito da Consob, apprezzato dagli investitori istituzionali internazionali così presenti nelle società del Ftse-Mib, è di fatto respinto e dimenticato dalle nostre imprese?

⁵ Art 2409-bis, secondo comma c.c. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

⁶ www.ilsole24ore.com

Certamente la scarsa propensione al cambiamento tipica della classe dirigente italiana e l'assenza di consolidati precedenti hanno avuto il loro peso nella diffusione di tale modello. Sicuramente vi è una naturale prudenza dell'azionista nello sperimentare sistemi lontani dalla prassi e ciò ha rappresentato fino ad oggi un deterrente alla diffusione del modello. Nondimeno, tra le motivazioni che possono spiegare la scarsa diffusione è sicuramente il fatto che la disciplina del modello monistico non è autonoma, ma è costruita per richiamo alle disposizioni relative al modello tradizionale e sintetizzando disposizioni di diritto comune con quelle in materia di società quotate, contenute nel t.u.i.f.

Capitolo 2

Consiglio di amministrazione

2.1. composizione e funzione

Secondo l'art. 2409 septiesdecies, primo comma, è il consiglio di amministrazione l'organo a cui spetta, in via esclusiva, la gestione dell'impresa. Se ne desume pertanto che l'organo di amministrazione è necessariamente pluripersonale e che opera collegialmente; pertanto, caratteristica fondamentale e principale differenza con il sistema tradizionale, è che nel sistema monistico non è prevista la figura dell'amministratore unico. Ratio della norma appare quello di consentire la diversificazione, in termini di funzioni e di qualità soggettive, fra i componenti del CdA e, in tal modo, promuovere la dialettica all'interno dello stesso. Eppure, così come nel sistema tradizionale, vi è la facoltà per il consiglio di amministrazione, di delegare, nei limiti sanciti dalle competenze inderogabili, l'esercizio di funzioni gestorie a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati. Un'altra importante differenza rispetto al modello tradizionale riguarda la minore flessibilità nella facoltà di nomina dei componenti del CdA. Infatti, sempre l'art. 2409 septiesdecies secondo comma, ci dice che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma⁷, (La norma individua delle categorie di soggetti che non possono ricoprire la carica di sindaco e ciò per tutelare il delicato incarico del sindaco da potenziali condizionamenti da parte di familiari più stretti che esercitano la carica di amministratore) e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo

⁷ Art. 2399 c.c. primo comma: non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2383; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; c) coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati⁸.

Dunque ai soci è riconosciuta la facoltà di: *a*) richiamare nello statuto i requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria, come quello redatto dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri per il collegio sindacale o da società di gestione di mercati regolamentati, come il codice di autodisciplina per le società quotate; *b*) prevedere in via statutaria ulteriori, e più severe, cause di ineleggibilità o decadenza, cause di incompatibilità, nonché limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

I requisiti di indipendenza sono preordinati a garantire l'equilibrio e l'efficienza del sistema monistico e di impedire comportamenti opportunistici degli amministratori o perché mirati a perseguire interessi personali o perché volti a consentire al gruppo di controllo l'estrazione di benefici privati in danno alle minoranze. conseguenza si tratta di previsione inderogabile; La mancanza sopravvenuta di tali requisiti è causa di decadenza⁹.

L'ultimo comma dell'art. 2409 septiesdecies stabilisce: Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Dunque la legge ha imposto un obbligo di *disclosure*¹⁰ volto a prevenire conflitti di interesse; infatti suddetto comma dispone che al momento della nomina dei componenti del CdA e prima dell'accettazione dell'incarico, devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

⁸ I requisiti posti dai codici di autodisciplina, se richiamati dallo statuto, si sommano a quelli dell'articolo 2399.

⁹ La decadenza prevista dalla norma opera d'ufficio. Gli amministratori dovranno procedere, entro 30 giorni, all'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese

¹⁰ Le società quotate in borsa hanno l'obbligo di rendere note le notizie e le informazioni che le riguardano a tutti gli investitori nello stesso istante. Questo istante è definito disclosure.

I membri del sopraddetto organo sono nominati dall'assemblea dei soci e restano in carica per tre esercizi.

L'assemblea può rimuovere i consiglieri in qualsiasi momento; è evidente che se la rimozione avviene senza giusta causa il soggetto rimosso ha diritto al risarcimento dei danni. La procedura di rimozione è la medesima sia che si tratti di consiglieri appartenenti all'organo di amministrazione, sia che si tratti di membri dell'organo di controllo. Quest'ultima circostanza segna una netta differenza rispetto al modello tradizionale, dove l'allontanamento di un componente del collegio sindacale (o del revisore esterno) deve avvenire mediante delibera assembleare approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. Va inoltre precisato che il Consiglio di Amministrazione può revocare un consigliere nella sua funzione di componente del Comitato, ma quest'ultimo mantiene, comunque, la carica di consigliere di amministrazione.

2.2. norme applicabili

Secondo l'art. 223 septies le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione.

L'art. 2409 noviesdecies afferma che al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2390bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2394bis, 2395.

Art. 2380 bis: la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può

essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Art 2381: Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art 2382: Non può essere nominato componente del consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art 2383: La nomina dei componenti il consiglio di amministrazione spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi; sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina i componenti del consiglio di amministrazione devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art 2384: Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri del consiglio di amministrazione che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art 2385: L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del comitato per il controllo sulla gestione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del comitato per il controllo sulla gestione.

Art 2386: Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal comitato per il controllo sulla gestione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal comitato per il controllo sulla gestione, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 2387: Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di consigliere al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

Art 2388: Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal comitato per il controllo sulla gestione e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione.

Art 2389: I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Art 2391: L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art 2392: Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

Art 2393: L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

Art 2394: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Art 2395: Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Capitolo 3

Il comitato per il controllo sulla gestione

3.1. Nomina e requisiti

Come sancito dall'art. 2409-octiesdecies primo comma c.c., il compito di determinare il numero e di nominare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione.

Questa disposizione è derogabile in via statutaria; infatti lo statuto può affidare la nomina e la determinazione del numero all'assemblea dei soci ovvero a soggetti terzi. Un vincolo inderogabile è previsto, invece, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ¹¹: il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Se ne deduce che nelle altre s.p.a. il comitato deve essere composto almeno da due componenti, trattandosi comunque di un organo necessariamente collegiale. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi; tutti i consiglieri devono essere: a) in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto; b) indipendenti; c) non coinvolti nella gestione operativa della società. Quanto al requisito della professionalità, il legislatore precisa che, almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (art 2409-octiesdecies, terzo comma, c.c.), poiché tale organo, similmente al collegio sindacale, è chiamato a vigilare sul sistema contabile. Tuttavia La legge non

¹¹ In dottrina si distingue tra società chiuse e Società aperte; quest'ultime sono tutte quelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ossia quelle realtà imprenditoriali che posseggono azioni in mercati regolamentati o molto diffuse tra il pubblico.

prevede ulteriori e specifici requisiti, ma rimette alla autonomia statutaria il compito di indicare determinati requisiti di professionalità¹² e onorabilità¹³.

Per quanto riguarda la nozione di indipendenza il legislatore fa riferimento alla disciplina del sistema tradizionale. Si ritengono indipendenti i soggetti che: -non sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o il fallito, oppure no siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; - non sono legati da rapporto di parentela e affinità entro il quarto grado agli amministratori della società; -non sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano. Dunque gli amministratori devono essere dotati di autonomia di giudizio rispetto agli interessi degli azionisti di maggioranza o delle altre società i gruppo. Il requisito dell'indipendenza deve corrispondere sia ad un atteggiamento interiore del soggetto sia ad una situazione esteriore; l'amministratore indipendente è colui che "si sente" e "appare" libero di decidere. Sono questi i requisiti minimi previsti dalla legge per promuovere la nomina di soggetti indipendenti, ad ogni modo, in via statutaria possono poi essere introdotte ulteriori condizioni di indipendenza.

Infine il comitato è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi. Infatti il legislatore stabilisce che non possono essere eletti nel comitato: i membri del comitato esecutivo; i soggetti che comunque svolgono funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. Ratio della norma è quella di evitare una commistione fra il ruolo di gestore e quello di controllore, e ciò consente ai membri del comitato di svolgere più efficacemente la funzione di monitoraggio sulla gestione.

¹² Tra questi rientrano l'iscrizione a particolari albi; l'assunzione di una certa carica; il possesso di determinati titoli di studio o accademici; qualificazioni personali connesse con l'oggetto sociale.

¹³ Il requisito dell'onorabilità è strettamente collegato all'assenza di una sentenza di condanna.

3.2. competenze

Ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies quinto comma lett. b) c.c. il comitato è chiamato a vigilare sull'adeguatezza: della struttura organizzativa della società; del sistema di controllo interno; del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Dall'analisi di tale disposizione si nota come vi è una riduzione, rispetto al collegio sindacale, dei compiti di vigilanza affidati all'organo di controllo del sistema monistico. Infatti tra i compiti del comitato non è previsto il controllo sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, che invece sono sanciti dall'art 2403 c.c. in tema di competenze del collegio sindacale. Suddetta esclusione della competenza relativa al controllo di legalità sulla gestione dell'impresa e alla vigilanza sull'amministrazione si spiega e si giustifica alla luce della natura ibrida del comitato. Infatti, come detto, i membri del comitato sono chiamati nel ruolo di amministratori a partecipare alle decisioni gestionali della società e adempiere rigorosamente i loro compiti. Dunque la diligente gestione dell'impresa si traduce in atti che siano rispettosi della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

in conclusione la funzione di controllo di legalità e sulla corretta amministrazione non è esclusa dalla legge, ma è implicita nell'incarico di amministratore della società. Un'ulteriore particolarità che emerge dal confronto degli articoli 2403 e 2409-octiesdecies è che nel primo, in riferimento al collegio sindacale, si parla di "assetto organizzativo", mentre nel secondo, che si riferisce al comitato, si parla di "sistema organizzativo".

Quindi il dovere di vigilare sull'adeguatezza del "sistema" sembra imporre ai componenti del comitato non solo di vigilare sull'assetto organizzativo della società, ma anche di verificare l'efficacia e il concreto funzionamento dei suddetti sistemi. Oltre a ciò il comitato è competente per la vigilanza sul "sistema di controllo interno" non prevista per il collegio sindacale. Continuando l'analisi, nell'art 2409-octiesdecies, quinto comma, lett. c) c.c., il legislatore puntualizza che il comitato per il controllo sulla gestione svolge

anche “gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile”.

Dunque il CdA può delegare al comitato lo svolgimento di attività di competenza dell'organo amministrativo, con esclusione di quelle di tipo esecutivo. In particolare al comitato, che è tenuto a scambiare con il revisore esterno le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei rispettivi incarichi, potrebbero essere affidati specifici compiti di natura contabile; oppure il CdA potrebbe attribuire al comitato la valutazione delle operazioni strategiche; potrebbe attribuirgli l'esame delle problematiche inerenti le bozze di bilancio di esercizio.

Una volta che sia regolarmente costituito, il comitato elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi membri un presidente (art. 2409-octiesdecies, quinto comma, lett. a) c.c.). Il presidente è chiamato a svolgere compiti di natura organizzativa dei lavori dell'organo e, in analogia con il presidente del collegio sindacale, sia destinatario delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione e delle dichiarazioni di dissenso di un amministratore rispetto alle decisioni consiliari (art. 2392, terzo comma, c.c.).

3.3. durata e revoca

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione rimangono in carica per la durata del mandato del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili. Dal momento che l'organo di controllo è composto da soggetti che sono anche amministratori, in caso di revoca ai componenti del comitato si applicano le stesse disposizioni dettate per la revoca degli amministratori nelle società che adottano il sistema tradizionale. Dunque i membri del comitato sono revocabili in qualunque momento, se non diversamente stabilito dallo statuto. Inoltre non è richiesta né la giusta causa né l'approvazione del

tribunale; in ogni caso vi è il diritto al risarcimento del danno in favore dei componenti del comitato che siano stati revocati in assenza di giusta causa.

La revoca da componente del comitato, disposta dal consiglio, non comporta però la cessazione della carica di amministratore; quest'ultima, infatti, può essere deliberata solamente dall'assemblea ordinaria.

L'art. 2409-octiesdecies, quarto comma, c.c. afferma che al venir meno, per morte, rinuncia, revoca o decadenza di un soggetto preposto al controllo, se tra gli amministratori in carica vi sono soggetti dotati dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto (professionalità, onorabilità, indipendenza e esclusione da compiti esecutivi), il CdA deve provvedere a sostituirlo scegliendo il nuovo membro fra i soggetti in possesso dei suddetti requisiti. Se ciò non è possibile, vale a dire se nel CdA non vi sono soggetti provvisti dei requisiti necessari, il CdA procede senza indugio a norma dell'art. 2386 c.c. scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

3.4. poteri e funzionamento

Quanto ai poteri la disciplina fa una marcata differenza tra società quotate e società non quotate. Nelle società non quotate non risultano richiamate dal codice le norme in materia di poteri informativi dei sindaci, e in particolare né il potere di ispezione individuale di cui all'art. 2403-bis, co. 1, né il potere collegiale di richiedere informazioni agli amministratori di cui all'art. 2403-bis, co.2, prevedendo espressamente solo il potere di scambiare informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per suddette società, il mancato richiamo dell'art. 2403-bis sembra allora doversi interpretare nel senso che i componenti del comitato di controllo devono esercitare le proprie funzioni utilizzando i poteri informativi comunemente attribuiti agli amministratori, e deve, però, ritenersi che sussistano anche poteri

di ispezione e controllo da assegnare al comitato nella sua collegialità, in quanto essenziali allo svolgimento di una autonoma funzione di controllo.

Discorso diverso è per le società quotate, per cui è prevista una disciplina più analitica. Infatti, l'art. 151-ter TUF attribuisce al comitato una serie di poteri: - poteri informativi, cioè facoltà di chiedere, anche individualmente, informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, sia agli altri amministratori della società sia agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate;

-poteri *organizzativi*, che trovano espressione nella facoltà, attribuita al comitato ed anche ai singoli componenti, di convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. Risulta inoltre applicabile, in virtù del richiamo all'art. 2408 c.c. effettuato dall'art. 2409-octiesdecies, co. 6, l'istituto della denuncia da parte dei soci, che configura, in capo al comitato, il potere-dovere di attuare le verifiche e porre in essere le condotte richieste da tale norma. La differenza fra la disciplina delle società quotate e società non quotate va, pertanto, individuata nel fatto che solo per le prime è previsto un permanente potere individuale di chiedere notizie agli amministratori.

La disciplina del funzionamento del comitato di controllo è regolata per rinvio alla disciplina del collegio sindacale, nell'art. 2404 co. 1, 2 e 3, richiamati dall'art. 2409-octiesdecies, co. 6; pertanto vi è: l'obbligo di riunioni trimestrali, l'obbligo di verbalizzazione delle sedute e di tenuta del libro delle adunanze, la previsione di un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei componenti e di un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. Il comitato è convocato dal presidente, e nelle società quotate la convocazione può essere richiesta da ogni singolo componente, indicando gli argomenti da trattare, e deve essere in tal caso effettuata dal presidente senza ritardo.

Capitolo 4

Il caso Intesa Sanpaolo

Nel contesto Italiano spicca la scelta di Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari in Europa, di adottare il sistema monistico. Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione tra due importanti banche Italiane Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Il gruppo Intesa Sanpaolo, il maggiore gruppo bancario in Italia con 13,5 milioni di clienti e oltre 3.700 filiali, è il leader Italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese; inoltre ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.000 sportelli e 7 milioni di clienti: infatti si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi paesi del Centro-Est Europa, nel Medio Oriente e Nord Africa grazie alle proprie controllate locali. La società è quotata nell'indice FTSE MIB della borsa di Milano. Intesa Sanpaolo aderisce alle finalità ed alle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, adottando dunque un sistema di Governance conforme ai principi contenuti in essa, al fine di garantire un equilibrio perfetto tra funzioni di supervisione strategica, di controllo e di gestione, tenendo sempre in considerazione le disposizioni delle Autorità di Vigilanza.

Per quanto riguarda la governance, sin dalla costituzione Intesa Sanpaolo adotta il sistema dualistico, ma, in seguito al cambiamento del sistema di governance e del relativo testo statutario approvato dall'assemblea straordinaria tenutasi il 26 febbraio 2016, dal 27 aprile 2016 adotta il modello monistico. Il nuovo statuto, che appunto sancisce l'addio al sistema duale e l'adozione del monistico, è stato approvato dal 98,95% dei presenti all'assemblea (astenuti lo 0,28%, contrari lo 0,75%). A tale assemblea era presente il 62,76% del capitale sociale ordinario della banca: il 39,1% è nelle mani di investitori istituzionali internazionali, mentre il 23,6% fa a capo alle fondazioni bancarie. Tale cambio di sistema rappresenta una novità assoluta nel panorama bancario Italiano e secondo Giovanni Bazoli, al tempo presidente del consiglio di sorveglianza di

Intesa Sanpaolo, il cambio di sistema “offre il pregio di essere in linea con le migliori pratiche internazionali, e si è reso necessario anche per la crescente quantità di investitori esteri e per la necessità di dare loro rappresentanza e ascolto”. Una scelta che quindi “potrà favorire la presenza di rappresentanti di azionisti investitori istituzionali nel board della banca, che oggi già vede i fondi esteri arrivare a raggiungere il 65% del capitale (Tra questi spiccano gli anglosassoni, provenienti da luoghi dove il sistema monistico domina nel governo delle aziende: in paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Brasile è l'unico possibile, e le economie in cui prevale pesano per un 40% del Pil mondiale), e consentirà di migliorare una governance già efficiente e apprezzata per arrivare ad essere una delle migliori banche d'Europa per quanto riguarda il governo societario”, ha spiegato il presidente del consiglio di sorveglianza. La scelta coraggiosa di Intesa Sanpaolo, nonostante i vincoli stringenti del t.u.f. e delle disposizioni di Vigilanza, ha di certo posto il monistico al centro di un vivace dibattito, stimolando la riflessione sulla governance delle società quotate. Difatti, non è possibile stabilire a priori l'efficienza di un qualsiasi modello di amministrazione e controllo, poiché l'esito positivo della sua adozione dipende sostanzialmente dalla applicazione pratica di tale modello, alla luce delle opzioni statutarie che la legge consente.

Intesa Sanpaolo ha adottato suddetto sistema poiché esso offre vantaggi maggiori al gruppo bancario rispetto al precedente modello dualistico. In particolar modo l'accentramento del potere di supervisione strategica e di gestione in un unico organo comporta: un rapporto più diretto tra il Consiglio nel suo Plenum, ovvero chi determina gli indirizzi strategici, ed il Consigliere Delegato alla gestione corrente; tempestività nella circolazione di informazioni con conseguente risparmio di costi e tempo; maggiore interazione tra Consiglio nella sua collegialità (tra cui Consiglieri non esecutivi) e Consigliere Delegato. Per Bazoli, «nessuna disposizione statutaria basterà a garantire il successo del sistema monistico.

L'esito dipenderà soprattutto dal livello professionale e dall'integrità morale degli amministratori che saranno scelti». Bazoli si è poi soffermato in modo particolare sul ruolo dei membri del comitato di controllo, che «è un organismo nevralgico», perché «per un buon funzionamento di questo sistema è necessario che i suoi componenti garantiscano una gestione efficiente quando partecipano al plenum del consiglio e giudichino in modo critico l'operato gestionale dello stesso consiglio e del management quando si riuniscono nel comitato di controllo».

Per quanto concerne la nomina e composizione del consiglio di amministrazione, l'Assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo, tenutasi in sede ordinaria in data 29 aprile 2022, ha determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 19 e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024, eleggendone Presidente Gian Maria Gros-Pietro e Vice Presidente Paolo Andrea Colombo. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ha altresì nominato i 5 membri che compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione, eleggendone Presidente Alberto Maria Pisani. La nomina è avvenuta, ai sensi di Statuto, sulla base delle liste di candidati in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza, correttezza, dedizione di tempo e specifici limiti di cumulo degli incarichi richiesti dalla legge e dallo Statuto, presentate dai Soci titolari di almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno 4 comitati, le cui prerogative e funzioni rispondono alle previsioni dello Statuto e della normativa di Vigilanza vigenti. Tutti i Comitati sono presieduti da Consiglieri indipendenti: comitato nomine; comitato remunerazioni; comitato rischi e sostenibilità; comitato per le operazioni con parti correlate.

Conclusioni

Dopo che banca Intesa Sanpaolo ha ribaltato la sua impostazione di corporate governance passando da un modello di amministrazione all'altro (dal dualistico al monistico) si è riaperto il dibattito sui sistemi alternativi di amministrazione, introdotti con grandi aspettative dalla riforma del 2003, ma nella realtà completamente bistrattati dalle società italiane. L'analisi sviluppata sul sistema monistico pare confermare la possibilità con la sua adozione, di conseguire un miglioramento dell'efficacia dei controlli interni e una commistione positiva fra gestione e controllo della società. Il modello monistico vanta una struttura flessibile e semplificata rispetto agli altri due sistemi di Corporate Governance, e tende a privilegiare la circolazione di dati e informazioni tra l'organo di controllo e quello amministrativo. Ciò lo rende indicato laddove si voglia puntare a un sensibile risparmio di tempo e di risorse economiche. Un modello che in particolare per società di grandi dimensioni, potrebbe rappresentare il perno per nuovi e più efficienti assetti di governo. A conferma di ciò, è stato esaminato il caso Intesa Sanpaolo per avere il riscontro, sul piano funzionale, della sua effettiva praticità e convenienza. Tuttavia, permangono perplessità e dubbi circa la sua adozione, visto le carenze normative e i limiti attuativi che lo caratterizzano sin dalla sua introduzione, il che avrebbe favorito la conservazione dei vecchi assetti. Ad esempio, nel caso di Intesa Sanpaolo interviene Banca D'Italia con specifiche disposizioni statutarie per ovviare a eventuali lacune e garantire, di conseguenza, l'efficacia delle funzioni svolte dall'organo di controllo in quanto impresa soggetta a vigilanza. Inoltre la scarsa diffusione è dovuta anche a fattori culturali; infatti la consolidata abitudine all'accoppiata collegio sindacale-consiglio di amministrazione avrebbe ostacolato il desiderio di avventurarsi su nuovi territori. In conclusione è auspicabile che, nei prossimi anni, il monistico riacquisti valore e fiducia da parte degli operatori, anche dopo la coraggiosa scelta di Intesa Sanpaolo, aprendo nuovi scenari e oltrepassando una certa resistenza culturale che contraddistingue il panorama culturale ed economico del nostro paese.

Bibliografia e sitografia

- Manuale di diritto commerciale, a cura di Marco Cian. G.Giappichelli Editore
- www.ilsole24ore.com
- www.milanofinanza.it
- www.repubblica.it
- www.treccani.it
- www.dirittoprivatoinrete.it
- www.pmi.it
- www.rivistadirittosocietario.com
- www.brocardi.it
- www.diritto.it
- www.intesasanpaolo.com
- Financecommunity.it
- www.ilmessaggero.it
- www.consob.it

